



## Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene

### ETICHETTATURA DOCG "CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO"

Auditorium Solighetto: 10 Novembre 2009

Per agevolare il Vostro lavoro nella messa a punto delle nuove etichette, di seguito se ne riporta un esempio generico per ogni tipologia di prodotto.

Nella stesura delle nuove etichette è importante fare riferimento ai regolamenti generali della nuova Ocm vino: Regolamento (CE) 479/08 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (abrogato dal Regolamento CE n° 491/09 e confluito del Regolamento CE n°1234/07) e in particolare al Reg. Ce n.607/2009.

In ogni caso è bene ricordare che le informazioni qui contenute sono di carattere generale ed ogni singola etichetta andrà verificata prima del suo utilizzo sul mercato. Inoltre, è molto importante ricordare che con la nuova Docg il corretto uso della denominazione dovrà riguardare l'intera etichettatura, e quindi non solo l'etichetta, ma tutta la presentazione del prodotto; confezioni, depliant, sito ecc.. Ricordiamo inoltre che il termine Prosecco non potrà mai essere utilizzato disgiunto da quello dell'intera denominazione e dovrà anzi sempre seguire la Denominazione principale "Conegliano Valdobbiadene".

**Al fine di una corretta impostazione dell' etichettatura oltre ai Reg. (CE) sopra citati è importante seguire quanto previsto all' art. 7 del DISCIPLINARE DI PRODUZIONE che di seguito riportiamo.**

#### Art. 7.

##### Etichettatura

1. Nell'etichettatura della sola tipologia spumante DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» può essere omesso il riferimento alla denominazione «Prosecco» ed alla menzione «superiore».
2. La designazione e presentazione del vino spumante ottenuto nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta la dizione: «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o più semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.  
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
5. Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine millesimato, purché il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in etichetta.
6. Nella designazione e presentazione del vino spumante è consentito fare riferimento a comuni o frazioni di cui all'allegato elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione «Rive» e che detti riferimenti siano riportati nell'albo vigneti. In etichettatura è obbligatorio indicare l'anno di produzione delle uve.
7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Rive», seguita dal nome del comune o frazione, e «superiore» nonché i riferimenti al «millesimo», dovranno figurare in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene».
8. La denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti nel manuale d'uso, di cui all'allegato B del presente disciplinare. Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato. Tutti gli elaboratori iscritti all'albo degli imbottiglieri, hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie. L'utilizzo del marchio è curato direttamente dal Consorzio di tutela, che deve distribuirlo a tutti gli imbottiglieri/confezionatori che ne fanno richiesta, alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.



# Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene

ESEMPIO DI ETICHETTATURA D.O.C.G.  
"CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO"  
TRANQUILLO

Per esteso senza abbreviazioni con caratteri le cui dimensioni non devono superare quelle utilizzate per la regione determinata; possibilità di utilizzo del corrispondente acronimo

Il nome oppure la ragione sociale dell'imbottigliatore: deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede sociale. Se l'imbottigliamento avviene in un altro stabilimento specificare il comune di quest'ultimo.

## CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO

*Denominazione di Origine Controllata e Garantita*

L.0000

Imbottigliato da MARIO ROSSI, Pieve di soligo (TV) - Italia

75 cl e

CONTIENE SOLFITI

PRODOTTO IN ITALIA

11% Vol

CONTAINS SULPHITES

Lotto: deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. Può essere riportato anche fuori dal campo visivo.

Titolo alcolometrico effettivo in percentuale volumetrica: deve essere in cifre di un'altezza minima di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl. **ATTENZIONE alla tolleranza tra il dato d'analisi e l'indicazione del grado in etichetta**

L'indicazione del Volume nominale deve essere di: 4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri

Nome dello Stato membro al quale appartiene la Regione determinata - indicazione **OBBLIGATORIA** -

Indicazioni allergeniche: obbligatoria se il tenore di dette sostanze supera i 10mg/l., può essere riportata anche fuori dal campo visivo, deve essere tradotta nella lingua del paese di destinazione



# Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene

## ESEMPIO DI ETICHETTATURA D.O.C.G. "CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO" FRIZZANTE

Per il Tranquillo e il Frizzante la Denominazione va sempre riportata in modo completo

Per esteso senza abbreviazioni con caratteri le cui dimensioni non devono superare quelle utilizzate per la regione determinata; possibilità di utilizzo del corrispondente acronimo


Lotto: deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile

L'indicazione del Volume nominale deve essere di: 4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri

Per la tipologia Frizzante è obbligatoria la scritta:  
Vino Frizzante (almeno 5 mm)

Il nome oppure la ragione sociale dell'imbottigliatore: deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede sociale. Se l'imbottigliamento avviene in un altro stabilimento specificare il comune di quest' ultimo.

Titolo alcolometrico effettivo in percentuale volumetrica: deve essere in cifre di un'altezza minima di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl. **ATTENZIONE alla tolleranza tra il dato d'analisi e l' indicazione del grado in etichetta**



Nome dello Stato membro al quale appartiene la Regione determinata - indicazione **OBBLIGATORIA** -

Indicazioni allergeniche: obbligatoria se il tenore di dette sostanze supera i 10mg/L, può essere riportata anche fuori dal campo visivo, deve essere tradotta nella lingua del paese di destinazione



# Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene

## ESEMPIO DI ETICHETTATURA D.O.C.G. "CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO" SPUMANTE

La Denominazione "Prosecco", se riportata, deve essere sempre congiunta alla menzione "Superiore".

Le dimensioni massime devono essere pari a 2/3 della Denominazione principale.

Per esteso senza abbreviazioni con caratteri le cui dimensioni non devono superare quelle utilizzate per la regione determinata; possibilità di utilizzo del corrispondente acronimo

Lotto: deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. Può essere riportato anche fuori dal campo visivo.


L'indicazione del Volume nominale deve essere di: 4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri

E' obbligatorio l' indicazione della tipologia (brut - extra dry - ecc..). Per lo spumante volontariamente può essere riportata la dicitura: **Vino Spumante di Qualità del tipo Aromatico**

Il nome oppure la ragione sociale dell'imbottigliatore: deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede sociale. Se l' imbottigliamento avviene in un altro stabilimento specificare il comune di quest' ultimo.

Titolo alcolometrico effettivo in percentuale volumetrica : deve essere in cifre di un'altezza minima di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl. **ATTENZIONE alla tolleranza tra il dato d'analisi e l' indicazione del grado in etichetta**

Indicazioni allergeniche: obbligatoria se il tenore di dette sostanze supera i 10mg/l, può essere riportata anche fuori dal campo visivo, deve essere tradotta nella lingua del paese di destinazione



Nome dello Stato membro al quale appartiene la Regione determinata - indicazione **OBBLIGATORIA** -



# Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene

## ESEMPIO DI ETICHETTATURA D.O.C.G. “CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO” SPUMANTE CON SPECIFICAZIONE RIVE

Menzione “Rive” accompagnata dal nome del comune o frazione (allegato A) in cui sono state ottenute le uve, detti riferimenti devono essere riportati nell’albo vigneti e nei registri di cantina.

Dimensioni massime pari a 2/3 del nome della Denominazione

Il nome oppure la ragione sociale dell’imbottigliatore: deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune e dello Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede sociale. Se l’imbottigliamento avviene in un altro stabilimento specificare il comune di quest’ ultimo.

Titolo alcolometrico effettivo in percentuale volumetrica : deve essere in cifre di un’altezza minima di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl. **ATTENZIONE alla tolleranza tra il dato d’analisi e l’ indicazione del grado in etichetta**


Indicazioni allergeniche: obbligatoria se il tenore di dette sostanze supera i 10mg/l, può essere riportata anche fuori dal campo visivo, deve essere tradotta nella lingua del paese di destinazione

Per esteso senza abbreviazioni con caratteri le cui dimensioni non devono superare quelle utilizzate per la regione determinata; possibilità di utilizzo del corrispondente acronimo

Obbligo di indicare l’anno di produzione delle uve

Lotto: deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. Può essere riportato anche fuori dal campo visivo.

L’indicazione del Volume nominale deve essere di: 4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri






# Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene

## ESEMPIO DI ETICHETTATURA D.O.C.G. "CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO" SUPERIORE DI CARTIZZE ESEMPIO CONTO TERZI

Per esteso senza abbreviazioni con caratteri le cui dimensioni non devono superare quelle utilizzate per la regione determinata; possibilità di utilizzo del corrispondente acronimo

Lotto: deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. Può essere riportato anche fuori dal campo visivo.

L'indicazione del Volume nominale deve essere di: 4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri



E' obbligatorio l' indicazione della tipologia (. extra dry - dry ..)  
Per lo spumante volontariamente può essere riportata la dicitura:  
Vino Spumante di Qualità del tipo Aromatico

Vino in conto lavorazione:  
l' indicazione dell' azienda può essere utilizzato a condizione che:  
- il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda;  
- la vinificazione sia interamente effettuata nell' azienda.

Titolo alcolometrico effettivo in percentuale volumetrica : deve essere in cifre di un'altezza minima di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl. **ATTENZIONE alla tolleranza tra il dato d'analisi e l' indicazione del grado in etichetta**

Nome dello Stato membro al quale appartiene la Regione determinata - indicazione **OBBLIGATORIA** -

Indicazioni allergeniche: obbligatoria se il tenore di dette sostanze supera i 10mg/l., può essere riportata anche fuori dal campo visivo, deve essere tradotta nella lingua del paese di destinazione